

Pubblicato il 12/11/2020

**N. 06506/2020 REG.PROV.CAU.**  
**N. 07867/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2020, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

*contro*

Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Odv, non costituita in giudizio;

Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong, non costituito in giudizio;

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, non costituito in giudizio;

Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, non costituita in giudizio;

Lega per L'Abolizione della Caccia LAC, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Principessa Clotilde, n. 2;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituito in giudizio;

Federazione Italiana della Caccia, Arciccaccia Caccia Comitato Regionale del Veneto, non costituita in giudizio;

Associazione Cacciatori Veneti, non costituita in giudizio;

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro del Veneto, non costituita in giudizio;

Associazione Italiana dei Migratoristi –Delegazione Regionale del Veneto, non costituita in giudizio;

Associazione Nazionale Libera Caccia – Sede Regionale del Veneto, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare n. 473 del 23 settembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto in parte l'istanza di sospensiva, proposta dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli – LIPU Birdlife Italia ODV e dalle altre associazioni ricorrenti in prime cure, quanto alla caccia delle specie *Moriglione e Pavoncella*.

visto l'art. 62 c.p.a.;

visto l'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Produttori Selvaggina;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi in modalità da remoto per la Regione appellante l'Avvocato Andrea Manzi e per l'Ente Produttori Selvaggina l'Avvocato Carlo Fratta Pasini;

- ritenuto che le delicate questioni poste dalla Regione appellante, pur meritevoli di approfondimento da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto che sarà chiamato a vagliare, in particolare, le argomentazioni espresse dall'I.S.P.R.A. nel suo parere, non sono tuttavia suscettibili di accoglimento in questa prima fase di sommaria delibazione, dovendosi qui richiamare e fare proprie, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., le argomentazioni espresse dal decreto n. 6289 del 29 ottobre 2020 emesso dal Presidente di questa Sezione, proprio relative al prelievo venatorio delle specie *Moriglione* e *Pavoncella* nella Regione Marche;

- considerato comunque che, anche sul piano del *periculum in mora*, il pericolo paventato dalla Regione appellante si appalesa recessivo rispetto alla interinale tutela delle due specie volatili e, comunque, scarsamente apprezzabile in punto di fatto, ove si rilevi che il medesimo Tribunale ha già fissato, per la trattazione del merito, l'imminente udienza del 18 novembre 2020 e che la decisione del merito, eventualmente favorevole, consentirebbe il rapido ripristino del prelievo in un tempo ragionevolmente accettabile prima che si chiuda la stagione venatoria;

- osservato che, non essendosi costituite le associazioni ricorrenti in prime cure, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare della Regione Veneto (Ricorso numero: 7867/2020).

Nulla sulle spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Noccelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO